Venturin Elaborazione Dati SRL

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

LE PRINCIPALI **NOVITA' FISCALI** DEL PERIODO

(ottobre 2026)

1 Crediti d'imposta ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale - Imponibilità integrale alla data di emissione della fattura - Dichiarazione integrativa 2

2 Rottamazione-*quinquies* - Ulteriori dilazioni - Esclusione 2

3 Fermo dei beni mobili registrati - Notifica del preavviso di fermo - Ulteriori atti 3

4 Operazioni permutative e dazioni in pagamento - Base imponibile IVA - Criterio del costo 3

5 *Reverse charge* - Subappalti in edilizia - Restauro di edifici storici - Tabella ATECO 025…….3

Messa a disposizione dello spazio per il server - Servizi relativi a beni immobili Territorialità ai fini IVA 4

7 Esenzione dall'imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote di partecipazione in società di persone 5

8 Documento unico di regolarità contributiva (DURF) - Rispetto del parametro del 10% dei versamenti 5

1	**CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI COME CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - IMPONIBILITÀ INTEGRALE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**
	L'Agenzia delle Entrate, con una risposta resa alla videoconferenza 24.9.2026, si è espressa in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per applicare la nuova disciplina dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale ai sensi dell'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR.
1.1	**NUOVA DISCIPLINA** In base all'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR, introdotto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026, qualora il compenso sia ricevuto sotto forma di credito d'imposta, il corrispettivo della prestazione artistica o professionale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. ***Precedente posizione di prassi*** L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.6.2022 n. 23, aveva invece affermato che il compenso ricevuto mediante sconto in fattura doveva ritenersi integralmente incassato alla data di emissione della fattura.
1.2	**DECORRENZA** La nuova disciplina, in via generale, si applica ai crediti d'imposta acquisiti a decorrere dal 12.8.2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026 (art. 3 co. 3 del DLgs. 148/2026). Tuttavia, è previsto che gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 e ss. del TUIR possono applicare le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, può essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98. Inoltre, è escluso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
1.3	**PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA** L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa riguarda anche i crediti d'imposta acquisiti nel periodo d'imposta 2024 che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale. ***Esclusioni*** La presentazione della dichiarazione integrativa risulta esclusa, invece, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che hanno omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d'imposta acquisiti nel 2025, in quanto i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2.11.2026, dal momento che il 31.10.2026 è sabato) non sono ancora scaduti.
2	**ROTTAMAZIONE-*QUINQUIES* - ULTERIORI DILAZIONI - ESCLUSIONE**
	L'Agenzia delle Entrate, in una risposta resa in occasione della videoconferenza 24.9.2026, ha fornito indicazioni con riferimento alla rottamazione-*quinquies* di cui all'art. 1 co. 82 e ss. della L. 199/2025. La domanda, che poteva essere presentata entro il 30.4.2026, consentiva al debitore di decidere quali carichi definire.
2.1	**PAGAMENTO DI ALCUNE CARTELLE/AVVISI** Mediante il servizio online "Conti tu", è possibile procedere al pagamento solamente di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito contenuti in una singola comunicazione di liquidazione. Il servizio consente di generare un nuovo piano di ammortamento e di ricevere una nuova liquidazione delle somme (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 7.7.2026). Nel corso della videoconferenza è stato chiarito che i carichi "fuoriusciti" dalla rottamazione non possono più essere dilazionati ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

3	**FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI - NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO - ULTERIORI ATTI**
	Con una risposta fornita in occasione della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è tenuta alla notifica dell'iscrizione del fermo nel PRA.
3.1	**PREAVVISO DI FERMO** Una volta decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, nei confronti del debitore o del coobbligato può essere disposto il fermo dei beni mobili registrati (artt. 50 e 86 del DPR 602/73). L'iscrizione del fermo nei pubblici registri è preceduta da una comunicazione preventiva, che preannuncia il fermo vero e proprio se, nel termine di 30 giorni, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute. Il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile, sebbene non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92.
3.2	**ISCRIZIONE DELLA MISURA NEI PUBBLICI REGISTRI** Secondo l'Agenzia, il preavviso di fermo è l'ultimo atto necessariamente da comunicare al contribuente: la successiva iscrizione del fermo nei pubblici registri non deve essere notificata. Si conferma, in questo modo, la tesi espressa in occasione della risposta a interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01178, in cui era stato affermato che la notifica del fermo sarebbe ultronea rispetto al preavviso e necessiterebbe, comunque, di un intervento normativo.
4	**OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO - BASE IMPONIBILE IVA - CRITERIO DEL COSTO**
	Nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate rese durante la videoconferenza 24.9.2026 sono stati forniti chiarimenti in merito, fra l'altro, alla determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, con particolare riguardo al criterio del costo, ossia alla soglia minima al di sotto della quale le parti non possono scendere nello stabilire il valore monetario dei beni e dei servizi permutati. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e il documento della Commissione europea 16.4.2025 n. 1107, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che: • occorre considerare "*tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio*"; • nella nozione di costo rientrano sia "*i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall'IVA a monte*".
5	***REVERSE CHARGE* - SUBAPPALTI IN EDILIZIA - RESTAURO DI EDIFICI STORICI - TABELLA ATECO 2025**
	In una delle risposte fornite nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni rese da subappaltatori in edilizia, a seguito dell'introduzione della tabella ATECO 2025 (applicabile dall'1.4.2025).
5.1	**RILEVANZA DEI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI IN EDILIZIA** Ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, l'IVA si applica con il meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-*ter*) "*rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore*". La prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio circ. 37/2006), nel corso degli anni, ha affermato che le prestazioni in parola sono individuate, dal punto di vista

segue	oggettivo, sulla base delle attività contenute nei codici ATECO 2007 della sezione F, riferiti alle attività di "Costruzioni".
5.2	**AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA ATECO** Nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, è necessario che dette prestazioni siano ricondotte nell'ambito della sezione F della tabella ATECO, anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione (da ATECO 2007 ad ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025). Il caso esaminato dall'Agenzia concerne le prestazioni riferite al restauro di edifici storici. Tale attività era contenuta, nel codice 41.20.00 ("Costruzione di edifici residenziali e non residenziali") della Tabella ATECO 2007, nella sezione F. L'attività è stata ricollocata nella sezione S ("Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento") della tabella ATECO 2025. Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, pertanto, le relative prestazioni sono soggette a IVA con le regole ordinarie (e non mediante il meccanismo del *reverse charge*), non essendo più riconducibili alla sezione F della Tabella ATECO oggi vigente.
6	**MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER - SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI - TERRITORIALITÀ AI FINI IVA**
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2026 n. 175, è stato esaminato il trattamento IVA del servizio di messa a disposizione di uno spazio presso un data center, al fine di accogliere dei server. Secondo il documento di prassi, la prestazione eseguita si configura come un servizio relativo a un bene immobile ed essendo l'immobile ubicato nel territorio dello Stato, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, a norma dell'art. 7-*quater* del DPR 633/72.
6.1	**TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI** Le prestazioni di servizi qualificabili come "generiche" non assumono rilevanza ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-*ter* del DPR 633/72. Le prestazioni di servizi che, invece, sono qualificabili come prestazioni relative a un bene immobile, assumono rilievo ai fini IVA in Italia per effetto dell'art. 7-*quater* lett. a) del DPR 633/72. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, quando il bene è situato in Italia. Per individuare queste ultime prestazioni, rileva l'art. 31-*bis* par. 1 del regolamento UE 282/2011, il quale stabilisce che i servizi relativi ai beni immobili sono tali quando sussiste un "*nesso sufficientemente diretto*" con tali beni. Tale nesso si considera soddisfatto per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la prestazione.
5.1	**MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER E SERVIZI ULTERIORI** Nel caso di specie, una società italiana mette a disposizione lo spazio per la collocazione di un server, unitamente ad altri servizi ulteriori (es. raffreddamento, prevenzione antincendio, vigilanza), nei confronti di un soggetto non residente nel territorio dello Stato. Per le prestazioni complesse che comprendono servizi immobiliari unitamente alla fornitura di ulteriori beni e/o servizi, le note esplicative della Commissione europea hanno precisato che "*occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile*".

segue	Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che la prestazione complessa in parola risulti effettuata in Italia, in qualità di prestazione relativa a un bene immobile. Sulla base di quanto descritto nei fatti dell'istanza d'interpello, il servizio presenta infatti un "nesso sufficientemente diretto" con un bene immobile, come richiesto dal citato art. 31-*bis* del regolamento UE 282/2011.
6.3	**ALIQUOTA IVA ORDINARIA** Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, alla prestazione descritta, territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, si applica l'aliquota ordinaria. È, difatti, da escludersi la riconducibilità all'ambito del regime di esenzione IVA, non essendo integrata la nozione di locazione di un bene immobile ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Peraltro, nel caso di specie, la prestazione risulta accompagnata da ulteriori servizi funzionali all'utilizzo dello spazio ove collocare i server.
7	**ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE**
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti d'azienda o di partecipazioni a favore del coniuge o del discendente, contemplata dall'art. 3 co. 4-*ter* del DLgs. 346/90, soffermandosi, in particolare, sul trasferimento di quote di partecipazione in società di persone.
7.1	**ESENZIONE PER LA SUCCESSIONE O LA DONAZIONE DI QUOTE** L'art. 3 co. 4-*ter* del DLgs. 346/90 differenzia l'operatività dell'esenzione a seconda che si tratti di quote di società di capitali o meno. In particolare: • per le società di capitali, il beneficio spetta solo se le quote trasferite consentono al beneficiario di acquisire il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. o di integrare un controllo già esistente; • se si tratta di quote di partecipazione in società di persone, il beneficio spetta a prescindere dal requisito "quantitativo". In entrambi i casi, il legislatore pone, a pena di decadenza, un vincolo in capo all'acquirente, stabilendo che, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, l'avente causa deve: • nel caso delle società di capitali, detenere il controllo; • "in caso di altre quote sociali", detenere la titolarità del diritto.
7.2	**POTERE GESTORIO EFFETTIVO** Nella videoconferenza 24.9.2026, viene chiesto all'Agenzia se, alla luce di tale normativa, l'esenzione possa spettare nel caso in cui il padre doni al figlio le proprie quote di società di persone, riservandosene l'usufrutto, se il figlio si impegni a mantenere le quote per 5 anni. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato nella risposta a interpello 4.6.2026 n. 116, ovvero che, in tal caso, non è sufficiente che il donatario nudo proprietario si impegni alla conservazione della titolarità della nuda proprietà delle quote per un quinquennio, ma è necessario che il nudo proprietario abbia effettivamente acquisito "*ogni potere gestorio nella società di persone*". In caso contrario, infatti, secondo l'Amministrazione, non sarebbe soddisfatta la *ratio* dell'esenzione, che risiede nella volontà di agevolare un reale passaggio generazionale.
8	**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURF) - RISPETTO DEL PARAMETRO DEL 10% DEI VERSAMENTI**
	Con la risposta a interpello 16.9.2026 n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al calcolo della soglia del 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini del DURF.
8.2	**SOGLIA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI**

segue	Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono osservare una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 17-*bis* del DLgs. 241/97). Tale disciplina non trova applicazione qualora dette imprese comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), la sussistenza cumulativa dei seguenti requisiti: • essere in attività da almeno 3 anni; • essere in regola con gli obblighi dichiarativi; • avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza (art. 17-*bis* co. 5 del DLgs. 241/97). L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 174/2026 ha affermato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici debbano essere inclusi anche: • le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari, poiché il prelievo è economicamente imputabile al contribuente; • i crediti per imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto *ex* art. 165 del TUIR.